

Determina N. 97 del 20/02/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE AD INTERIM
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con e-mail del 19 febbraio 2026, prot. ASST n. 13452, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Sabrina Maietta, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione in genetica medica, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SSD Laboratorio di genetica medica, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Sabrina Maietta presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il DM 16 settembre 2016, n. 716 “Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;

Preso atto che il responsabile della SSD Laboratorio di genetica medica ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Sabrina Maietta la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in genetica medica;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Sabrina Maietta di attività formativa professionalizzante presso la SSD Laboratorio di genetica medica, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE AD INTERIM
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento:

dr.ssa Eleonora Zucchinali

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PER NON
MEDICI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE
FORMATIVA**

TRA

l'Università cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo codice fiscale n. 04114370168, d'ora in poi denominata "ASST", nella persona del Direttore generale, dott. Francesco Locati,

VISTI

- il DM 16 settembre 2016, n. 716 "Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Genetica Medica (area non medica) circa la presente convenzione

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Specializzanda

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Genetica Medica (area non medica), la dott.ssa Sabrina Maietta iscritta al IV anno della scuola di specializzazione in Genetica Medica (Area non medica) dell'Università Cattolica (d'ora in poi denominata "specializzanda").

Art. 3

Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 9 marzo 2026 al 1 novembre 2026; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione della specializzanda.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

L'ASST mette a disposizione della specializzanda il personale e le attrezzature della SSD Laboratorio di genetica medica.

Art. 5

Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la specializzanda svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività della specializzanda è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza della specializzanda è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della specializzanda presso la SSD Laboratorio di genetica medica è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il

Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9

Tutela assicurativa

La specializzanda ammessa a frequentare le strutture dell'ASST sarà tenuta al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, la specializzanda sarà assicurata a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali (escluse HIV, Epatite B e C) riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'ASST provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dalla specializzanda in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale MIUR di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716.

Art. 10

Sicurezza

La specializzanda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposta a rischi, è equiparata ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute della specializzanda, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

La specializzanda è tenuta all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST. La specializzanda deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria della specializzanda è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria.

Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della SSD Laboratorio di genetica medica vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

La specializzanda potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine la specializzanda sarà autorizzata al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 13

Obblighi della specializzanda

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo la specializzanda è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST la specializzanda è tenuta a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Art. 14

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- ASST Papa Giovanni XXIII, in Bergamo, Piazza OMS 1.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'ASST e l'Università in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15
Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore
dott. Lorenzo Maria Cecchi

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 97/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 20/02/2026

Il Direttore ad interim
Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
